

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2020, n. 83

Riattivazione della struttura tecnico operativa per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;

Visto il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l. 833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

Richiamata l'Ordinanza n. 8 del 6 marzo 2020 "Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", mediante la quale, valutata la necessità di salvaguardare la funzionalità e la massima efficienza del SSR, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, sono state adottate disposizioni inerenti l'organizzazione del SSR;

Richiamata l'Ordinanza n. 49 del 3 maggio 2020 "Ulteriori misure, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per persone con disabilità", mediante la quale si ribadisce la necessità del rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19 definite a livello nazionale e regionale e, nello specifico, che:

- per garantire una possibile risposta in urgenza ed espandibile al variare del quadro epidemiologico le aree di degenza COVID vengono attivate in relazione alla domanda, mantenendo tutte le procedure di isolamento delle stesse, con aree e professionisti dedicati in modo esclusivo e con percorsi di accesso e di uscita dei pazienti e degli operatori distinti dal resto dell'ospedale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5411 del 15 aprile 2020 con il quale viene individuato il Responsabile della struttura tecnica-operativa prevista nell'ambito del Coordinamento Regionale per le maxi-emergenze di cui alla Deliberazione GR n. 865/2014, precedentemente istituita con le Ordinanze n. 7/2020 e n. 8/2020;

Vista la Legge del 17 luglio 2020 n. 77, con la quale è stato convertito con modificazione il decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34;

Vista la Deliberazione GR n. 741 del 15 giugno 2020 "Approvazione della proposta di Piano di riordino della

rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34";

Preso atto del documento tecnico 'Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale' predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che, analizzando i punti di forza e le criticità delle prime fasi dell'epidemia, fornisce elementi generali per rafforzare la preparazione e la risposta e fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento nel numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 in base a possibili scenari futuri;

Dato atto, altresì, che è parte essenziale della programmazione sanitaria la capacità di rispondere ai picchi di richiesta "emergenziale" con implementazione dei trattamenti ad alta intensità di cura;

Dato atto, quindi, che il piano di riordino della rete ospedaliera trova la sua centralità nei temi della dotazione dei posti letto, nella rete emergenza-urgenza ospedaliera e l'emergenza territoriale così come definito ed elaborato nel piano di riordino della rete ospedaliera toscana di cui all'allegato A della Deliberazione n. 741/2020;

Valutato che l'attuale situazione epidemiologica dell'epidemia COVID richiede la riattivazione delle misure organizzative già adottate con esito positivo nella prima fase dell'epidemia stessa, relativamente alla gestione della risposta ospedaliera;

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. di istituire presso il Coordinamento Regionale Maxiemergenze, di cui alla DGR 865/2014, per la durata dell'emergenza, un tavolo tecnico di coordinamento per la elaborazione di procedure e linee di indirizzo relative alla gestione della emergenza in atto destinate alle Centrali Operative 118 ed ai Sistemi di Emergenza Territoriale, con sede presso la CROSS, al fine di rendere uniforme la gestione dell'emergenza stessa sull'intero territorio regionale.

Tale coordinamento opera in raccordo con la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale ed è costituito da:

- Referente Sanitario Regionale per le Emergenze
- Direttori di Centrale Operativa 118 o loro delegati
- Direttori dei Dipartimenti delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche o loro delegati
- Presidenti degli Organismi Federativi Maggiormente

Rappresentativi e del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana o loro delegati;

2. di procedere alla riattivazione, per la durata dell'emergenza, della struttura tecnica-operativa prevista nell'ambito del Coordinamento Regionale per le maxi-emergenze di cui alla D.G.R. 865/2014, precedentemente istituita con le Ordinanze n. 7/2020 e n. 8/2020, costituita dal Responsabile della struttura, dai 3 Coordinatori di Area Vasta dei Servizi di Anestesia e Rianimazione, dai Direttori sanitari aziendali o altri professionisti, indicati dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie, dal Direttore del Coordinamento Regionale 118 Maxiemergenze, con le seguenti funzioni:

- analisi della situazione dei flussi dei pazienti COVID nei vari ospedali della rete

- monitoraggio delle risorse ospedaliere disponibili sull'intero territorio regionale, al fine di favorirne la fruibilità da parte dei singoli ospedali e assicurare l'appropriatezza del percorso clinico assistenziale nelle aree COVID, al fine di un utilizzo dei posti letto, in particolare di terapia intensiva in linea con quanto indicato dalle linee guida regionali di gestione del percorso

- realizzazione della pianificazione delle azioni per mantenere il sistema in uno stato di maggiore equilibrio di carico delle cure COVID tra i singoli presidi ed evitare che si realizzino criticità in alcuni punti della rete.

Si conferma pertanto l'obbligo alle direzioni sanitarie aziendali conferire alla centrale operativa ospedaliera predetta i dati relativi ai posti letto dei singoli stabilimenti ospedalieri con la frequenza richiesta;

3. di procedere contestualmente alla riattivazione del Coordinamento di Area Vasta dei Servizi di Anestesia e Rianimazione, precedentemente costituito con l'Ordinanza n. 18 del 25 marzo, prevedendo l'inserimento del dott. Paolo Roncucci (Direttore Anestesia e Rianimazione - USL Toscana Nord-Ovest, ospedale di Livorno) in sostituzione del dott. Ferdinando Cellai nel frattempo posto in quiescenza.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 9 settembre 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci del territorio toscano.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2020, n. 84

Elezioni regionali 2020 - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in attuazione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 103 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria; Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri